



## SCHEMA DI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE – CENTRO REGIONALE PER L'APICOLTURA- PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ALIMENTI, CARATTERISTICHE E RICADUTE SULL’ALVEARE DELLA NUTRIZIONE DELLE API (NUTRIAPI2024)”.

\*\*\*\*\*

tra

la REGIONE del VENETO, Codice Fiscale 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, in persona del dott. \_\_\_\_\_, Direttore della Direzione Agroalimentare domiciliato per la carica presso la sede della Regione del Veneto (in seguito per brevità denominata “*Regione*”), che interviene nel presente atto in esecuzione della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e

l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), PEC: [izsvenezie@legalmail.it](mailto:izsvenezie@legalmail.it) nella persona del \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, nato a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “*Istituto*” e/o “*IZSVe*”);

## PREMESSO CHE

- a) la Regione del Veneto, come disposto dalla Legge regionale 23 del 18 aprile 1994, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api;
- b) la legge della Regione del Veneto n. 5 del 18 marzo 2015 inerente il “*Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", all'articolo 3 "Compiti dell'istituto", comma 3, dispone che l'IZSVe provveda all'assolvimento, tra gli altri, dei seguenti compiti: (lett. f) "la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale"*;
- c) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è istituito il Centro Regionale per l'Apicoltura con funzioni di supporto tecnico-scientifico alle decisioni della Giunta regionale;
- d) nell'ambito di appositi incontri tecnici, tra i rappresentanti della Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stato proposto, valutato e condiviso il progetto “Alimenti, caratteristiche e ricadute sull'alveare della nutrizione delle api (Nutriapi2024)”;
- e) la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Giunta regionale, il progetto “Alimenti, caratteristiche e ricadute sull'alveare della nutrizione delle api (Nutriapi2024)”, documento che le parti dichiarano di ben conoscere e che si intende parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato ed il relativo schema di accordo che regola il rapporto di interesse comune tra Regione del Veneto e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai fini della relativa realizzazione;



8c84369e



CONSIDERATO che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

**VISTO CHE**

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- b) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente cui affidare l'attività di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 23/1994, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
  - la Regione ed l'IZSVe ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di valutare alcune caratteristiche dei mangimi presenti sul mercato e normalmente utilizzati nell'ambito di una corretta pratica apistica. In questi ultimi anni infatti risultano sempre più frequenti le situazioni di insufficienza alimentare, dovuta ad un impoverimento della disponibilità pollinica, persino in momenti dell'anno che normalmente non erano deficitari, complici i cambiamenti climatici, le sofferenze della vegetazione e la crescente pressione antropica. Vi è quindi la necessità di continuare nelle verifiche sulle caratteristiche dei mangimi che sono presenti sul mercato ed utilizzati dalle associazioni apistiche regionali tramite la realizzazione del progetto "Alimenti, caratteristiche e ricadute sull'alveare della nutrizione delle api (Nutriapi2024)";
- c) in attuazione delle direttive UE, l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 è previsto che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a. interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
  - b. garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
  - c. determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  - d. le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- d) la collaborazione tra la Regione ed IZSVe nel presente accordo, viene svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.
- e) le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di



8c84369e



cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 (finalità e motivazioni)

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo, unitamente al progetto “Alimenti, caratteristiche e ricadute sull’alveare della nutrizione delle api (Nutriapi2024)” descritto nelle sue attività, obiettivi e modalità nell’Allegato A della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in seguito denominato “Progetto”.

### ART. 2 (oggetto)

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca allo scopo di valutare alcune caratteristiche dei mangimi presenti sul mercato e normalmente utilizzati nell’ambito di una corretta pratica apistica, come da “Progetto”.
2. Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività:
  - a. campionamento e indagini di laboratorio da eseguire sui mangimi complementari;
  - b. distribuzione dei mangimi e indagini in campo sui mangimi complementari distribuiti;
  - c. diffusione dei risultati.
3. Le parti si impegnano a verificare l’esecuzione dell’attività e l’avanzamento del “Progetto” mediante il gruppo tecnico di coordinamento, di cui all’art. 3.
4. L’aggiornamento del “Progetto”, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

### ART. 3 (referenti del Progetto e gruppo tecnico di coordinamento)

1. Il responsabile per la Regione è il Direttore della Direzione Agroalimentare.
2. Il responsabile per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle le Venezie – Centro Regionale per l’Apicoltura è il Direttore della “SCS3 – Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia” dell’IZSVE.
3. L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e IZSVE prevede la costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili di Progetto, da almeno un referente tecnico direttamente coinvolto nell’attività e designato da ciascuno dei due enti; potranno assistere ai lavori del gruppo tecnico i quattro rappresentanti delle forme associate maggiormente rappresentative a livello regionale (componenti della Consulta regionale per l’apicoltura o loro delegati). Il gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del “Progetto”, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione delle attività.

### ART. 4 (obblighi delle parti)

1. L’IZSVE si impegna a svolgere l’attività di cui all’articolo 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi indicati dal Progetto, mettendo a disposizione il personale, le competenze e le strumentazioni proprie, idonee per lo svolgimento dell’attività di ricerca.



8c84369e



L'IZSve può avvalersi di personale esterno nella forma di prestazioni occasionali, collaborazioni per attività di ricerca e borse di studio di ricerca nonché prevedere nella realizzazione delle attività programmate il coinvolgimento delle forme associate presenti nel territorio regionale.

2. La Regione del Veneto partecipa, in affiancamento all'IZSve, alla predisposizione della progettualità, al coordinamento delle attività svolte in collaborazione con le forme associate, allo svolgimento delle attività di formazione, redazione e divulgazione, alla diffusione dei risultati, alla valutazione delle modalità più opportune per il raggiungimento delle finalità dell'azione.

3. L'IZSve e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione quanto di loro pertinenza per la realizzazione del "Progetto".

4. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, sulle attività previste dal "Progetto" per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti e si impongono come criterio di azione il principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che umani, per una corretta e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione.

5. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Amministrazione, nonché la legge nazionale.

6. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal "Progetto".

#### **ART. 5 (durata)**

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 31/12/2024. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di cui all'articolo 3.

#### **ART. 6 (valorizzazione economica delle prestazioni)**

1. L'entità dei fondi di funzionamento destinati alla realizzazione del presente Accordo è definita come segue:

- Regione del Veneto: 50.000,00 euro
- IZSve: 5.000,00 euro

2. La Regione Veneto riconosce a IZSve un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente "Progetto", per un importo di spesa massima di 50.000,00 euro.

3. Tale spesa è a carico del capitolo 12014 "Iniziative di tutela, sviluppo e valorizzazione dell'apicoltura (L.R. 18/04/1994, n. 23)" Bilancio regionale di previsione 2024-2026.

4. La Regione erogherà all'IZSve gli importi secondo le seguenti modalità:

- il 40% dell'importo di cui al punto 1 quale anticipo al momento della firma del presente accordo;
- il rimanente 60% dell'importo di cui al punto 1, a saldo previa presentazione di idonea rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute per il "Progetto".

5. L'IZSve, dovrà presentare la rendicontazione delle spese entro la data di chiusura del presente accordo al fine dell'erogazione del saldo nell'esercizio finanziario.



8c84369e



6. Le spese rimborsabili devono essere sostenute in conformità alle seguenti disposizioni.

6.1 Risultano ammissibili le spese, effettuate dopo la stipula del presente accordo per la realizzazione delle attività, sostenute fino al 31 dicembre 2024, salvo eventuale proroga che ne definirà l'eventuale ulteriore termine.

6.2 L'IZSVe dovrà presentare la documentazione delle spese sostenute nel rispetto di quanto contenuto nel presente documento.

6.3 È necessario che ogni fattura emessa sia associata al codice unico progetto o eventuale centro di costo, inerente al presente "Progetto".

6.4 Le fatture dovranno essere presentate in copia opportunamente quietanzate; sulla fattura dovrà essere indicato in modo analitico il costo attribuito all'accordo.

6.5: Spese ammissibili:

Le spese ammissibili riguardano i costi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione delle attività e sostenuti per la realizzazione dell'accordo.

Le spese imputabili al "Progetto" sono sostenute dall'IZSVe nel rispetto dei principi e delle norme in materia di contratti pubblici.

6.6 Spese non ammissibili:

- spese di investimento;
- acquisto di elaboratori elettronici;
- acquisto di automezzi targati;
- spese per l'immatricolazione di mezzi stradali;
- acquisto terreni, edifici ed altri beni immobili;
- stipendi per il personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e destinato al "Progetto";
- oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- IVA: l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

7. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'IVA in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

#### **ART. 7 (scambio dati e utilizzo dei risultati)**

1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al gruppo tecnico di coordinamento ed alla realizzazione dei report previsti dal "Progetto".

2. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti.

3. La Regione e IZSVe potranno pubblicare i risultati del "Progetto" e dei prodotti derivanti dal presente accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti della Regione, dell'IZSVe e della Legge regionale n. 23/1994.



8c84369e



4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

#### **ART. 8 (responsabilità)**

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività del presente accordo.

#### **ART. 9 (riservatezza e trattamento dei dati – responsabilità del trattamento)**

1. La Regione e l'IZSve si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy).

#### **ART. 10 (recesso)**

1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da IZSve che dovranno essere comunque riconosciute.

#### **ART. 11 (legge applicabile e controversie)**

1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della Legge n. 241/1990, alla DGR n. del                    nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
3. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
4. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di coordinamento" come costituito.
5. In caso di mancato raggiungimento di accordo le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo

#### **ART. 12 (comunicazioni)**

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:



8c84369e



per la Regione :Regione del Veneto Direzione Agroalimentare Via Torino 110, 30172 Mestre-Venezia, PEC: [agroalimentare@pec.regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@pec.regione.veneto.it)

per IZSVe: Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), PEC: [izsvenzie@legalmail.it](mailto:izsvenzie@legalmail.it)

**ART. 13 (modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso)**

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del "Progetto".
2. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
3. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..
4. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente accordo sono a carico dell'IZSVe.
5. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'IZSVe, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 2 n. 6069 del 17.1.2013.

Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare  Il Direttore  Dott. _____	Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  Il Direttore Generale  Dott. _____

